

Oggetto: violazione “Diritto alla Salute” articoli 2, 3, 32 e 41 della Costituzione Italiana e art. 3 e art. 35 della Carta dei Diritti Fondamentali della Comunità Europea

Act Consumatori, associazione costituita nel 2020 al fine di prestare assistenza legale in favore dei consumatori per favorire e promuovere la diffusione di notizie ed informazioni attinenti la difesa del consumo ed il consumo consapevole, per promuovere le istanze sociali dei consumatori presso le istituzioni e per agevolare l'approfondimento di tematiche inerenti il rispetto e la difesa dei valori civili, nella figura del suo Presidente e Rappresentante Legale Massimo Antonucci intende sottoporre alla Vostra attenzione i fatti di seguito riportati, allo scopo di consentire la verifica dell'eventuale sussistenza di responsabilità connesse alla violazione di disposizioni di legge che disciplinano il **Diritto alla Salute** sancito dagli articoli 2, 3, 32 e 41 della Costituzione Italiana e dagli articoli 3 e 35 della Carta dei Diritti Fondamentali della Comunità Europea.

PREMESSO CHE

- TERME DI ACQUI S.P.A. con sede legale a Genova in via Rio Torbido 40 P.IVA 00161640065 ha per oggetto, nell'ambito della normativa di settore, lo sfruttamento e la valorizzazione, in via diretta e/o indiretta, di tutte le acque termali e minerali esistenti o che venissero scoperte nel comprensorio dell'acquese, la gestione di stabilimenti ed esercizi di cura, turistici, ricreativi ed alberghieri, nonché le attività accessorie e complementari, quali la produzione ed il commercio, anche al minuto delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati, ivi compresi: preparati chimici, farmacologici e cosmetici, sia direttamente sia per il tramite di accordi contrattuali con operatori specializzati, esterni alla società. Può altresì organizzare convegni, promuovere dibattiti, studi interessanti l'ambito termale sia sotto il profilo terapeutico sia sotto l'aspetto giuridico che storico.
- FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. con bando di gara pubblico nell'anno 2016 cedeva la totalità delle quote azionarie in suo possesso di TERME di

ACQUI S.P.A. pari a 81,19% alla società Finsystem s.r.l. (a questo proposito abbiamo già richiesto un controllo sulla trattativa con esposto del 8 marzo 2022 presentato alla Corte dei Conti della regione Piemonte).

- Il comune di ACQUI TERME con deliberazione n. 39 del 29 settembre 2017 provvedeva ad alienare il 15,65% delle quote e con deliberazione n. 50 del 27 novembre 2018 provvedeva ad alienare la residua quota di partecipazione pari allo 0,05% perdendo di fatto ogni diritto all'interno di TERME DI ACQUI S.P.A.
- Fino all'anno 2019 le aperture hanno riguardato, per quanto riguarda lo stabilimento curativo "Nuove Terme" il periodo compreso tra il mese di febbraio e di dicembre, mentre lo stabilimento curativo "Regina" da febbraio a dicembre
- Nell'anno 2020 le aperture hanno riguardato esclusivamente lo stabilimento "Nuove Terme" per il periodo compreso tra il 2 marzo e il 15 marzo e quello tra il 3 agosto e il 21 novembre
- Nell'anno 2021 le aperture hanno riguardato come nel 2020, solo lo stabilimento "Nuove Terme" per il periodo compreso tra il 21 giugno ed il 13 novembre
- Nell'anno 2022 è nato un vero e proprio braccio di ferro tra proprietà e sindacati a causa della decisione di Terme di Acqui S.p.A. di voler sostituire gli attuali contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato con contratti subordinati stagionali facendo perdere di fatto ogni tipo di diritto agli ultimi lavoratori rimasti alle proprie dipendenze avvertendoli che, in caso di mancata accettazione delle condizioni proposte, si provvederà al licenziamento ed alla chiusura definitiva di tutti gli stabilimenti.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO RIPORTATO RITENIAMO, A NOSTRO MODESTO PARERE MA CI RIMETTIAMO AL VOSTRO INSINDACABILE GIUDIZIO, SI SIANO CONFIGURATE E CHE SIANO TUTTORA IN CORSO LE SEGUENTI VIOLAZIONI:

- **Dell'art. 32 della Costituzione Italiana che sancisce la tutela della salute come unico diritto fondamentale ed inviolabile dell'individuo e interesse**

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti assicurandone integrità fisica e psichica;

- **Dell'art. 2 della Costituzione Italiana** che riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- **Dell'art. 3 della Costituzione Italiana** secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. **E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- **Dell'art.41 della Costituzione Italiana** secondo il quale **l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali**;
- **Dell'art. 35 della Carta dei Diritti Fondamentali della Comunità Europea** che sancisce il **diritto di ogni persona di poter accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche** alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali specificando che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana
- **Dell'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali della Comunità Europea** che al punto 1 garantisce il **diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica**;

CONCLUSIONI

Attualmente, come lo è stato per decenni, è dunque impossibile poter usufruire dei benefici **unici** procurati dall'utilizzo **dell'acqua sulfureo salsobromoiodica delle Terme di Acqui**, le cui qualità curative per molte patologie croniche degenerative sono già note e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; attualmente è in fase di asseverazione sperimentale per la cura anche **dell'osteoporosi** come illustrato dal dott. Francesco Grassi, ricercatore presso l'I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna da noi recentemente intervistato e di cui potrete trovare evidenza nel reportage allegato.

Il professor Marco Vitale, docente della facoltà di Medicina dell'Università di Parma, in un'altra nostra intervista, definisce la “**medicina termale come una medicina complementare**”. Le proprietà antinfiammatorie delle acque termali, infatti, rendendo più rare le riacutizzazioni, allontanano la cronicizzazione delle malattie, soprattutto di quelle degenerative come artrosi ed artriti.

La professoressa Mariapia Vairetti, docente dell'Università di Pavia e responsabile del Master in Idrologia Medica e Medicina Termale ha illustrato evidenze scientifiche che “attestano l'efficacia delle acque sulfuree e di altri trattamenti termali, per esempio con i peloidi, che possono diventare una **valida alternativa al farmaco**”.

Tale considerazione riverbera effetti sulla spesa pubblica: il Sistema Sanitario spende ingenti risorse per l'acquisto di farmaci che vengono assunti parzialmente o non somministrati. La prescrizione della cura termale riduce il quantum di tale spesa perché verrebbe sostenuta dalla Sanità regionale solo se il soggetto si sottopone effettivamente alla cura.

L'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi ha confermato che “**le Terme di Acqui sono il primo stabilimento termale del Piemonte**”. Tale circostanza, attestata da anni di fiorente attività, è frutto della combinazione tra una posizione strategica che colloca la città in una zona facilmente raggiungibile perché vicina alle maggiori arterie italiane del Nord Ovest (le località alternative sono situate in aree periferiche, di confine e

montane) e la variegata offerta di prestazioni terapeutiche sanitarie basata sulla composizione chimico-fisica, pressoché unica, della fonte acquese.

L'Assessore ha anche sottolineato come l'Asl piemontese sia costretta a notevoli investimenti fuori regione per garantire le cure termali sanitarie ai propri cittadini. Nel 2019 infatti, ultimo anno prima della pandemia, le spese affrontate per le prestazioni fuori regione sono state più del doppio rispetto a quelle affrontate al suo interno. La chiusura di uno stabilimento termale come quello acquese di fatto, attesa la collocazione dei centri alternativi, viola lo spirito art. 35 della Carta dei Diritti Fondamentali della Comunità Europea perché rende più gravoso l'accesso alla terapia di prevenzione sanitaria e difficoltoso la sottoposizione a cure mediche.

A tal proposito si prega di prendere visione dei reportage allegati al presente esposto.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, che approfondiremo eventualmente in un altro esposto, riguarda la condizione psicofisica dei lavoratori coinvolti in questa vicenda che hanno perso sicurezza sia dal punto di vista lavorativo che economico e risultano essere molto provati dalla riduzione dei mesi di apertura nonostante le numerose prenotazioni, dalla continua riduzione del numero dei dipendenti, da rientri al lavoro senza alcun preavviso e da dover ricoprire ruoli che non rientrano nelle proprie mansioni a causa del continuo ridimensionamento, nonché il danno procurato alle strutture ricettive ed a tutti i commercianti e cittadini della zona.

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede sia svolta un'indagine per chiarire i fatti accaduti e verificare la presenza di eventuali responsabilità per la violazione del Diritto alla Salute, degli articoli 2, 3, 32 e 41 della Costituzione Italiana e degli articoli 3 e 35 della Carta dei Diritti Fondamentali della Comunità Europea.

Se dalle indagini svolte a seguito del suddetto esposto emergeranno responsabilità, anche penali, il presente dovrà ritenersi formale denuncia/querela per i reati che verranno accertati.

Con osservanza.

Act Consumatori

Il Presidente

Massimo Antonucci.

